

Statuto design for All Italia

Pescara 08.09.2015

INDICE

TITOLO 1_COSTITUZIONE, SCOPI SOCI E ASSOCIATI.

- Art. 1 – Costituzione e sede.
- Art. 2 – Tutela del Nome e del Marchio.
- Art. 3 – Scopi e attività.
- Art. 4 – Soci.
- Art. 5 - Durata del rapporto associativo.
- Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.
- Art. 7 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari.
- Art. 8 - Perdita della condizione di socio.

TITOLO 2_ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E RAPPRESENTANZA GENERALE

- Art. 9 - Organi dell'Associazione.
- Art. 10 - Assemblea Generale: composizione e convocazione.
- Art. 11 - Assemblea Generale: voti e deleghe.
- Art. 12 - Assemblea Generale: deliberazioni e modalità di votazione.
- Art. 13 – Assemblea Generale: funzioni.
- Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione, durata delle cariche e convocazione.
- Art. 15 - Consiglio Direttivo: deliberazioni e modalità di votazione.
- Art. 16 - Consiglio Direttivo: funzioni.
- Art. 17 - Presidente: elezione e funzioni.
- Art. 18 – Vicepresidente.
- Art. 19 - Segretario.
- Art. 20 – Tesoriere.
- Art. 21 - Responsabile della Comunicazione.
- Art. 22 - Gruppi di Lavoro.
- Art. 23 - Collegio dei probiviri: composizione e funzioni.
- Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO 3_NORME RELATIVE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

- Art. 25 – Gratuità delle cariche.
- Art. 26 - Cariche elettive.
- Art. 27 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.
- Art. 28 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri.

TITOLO 4_UFFICI, DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

- Art. 29 – Uffici e Direttore Generale.
- Art. 30 - Regolamenti per il personale.

TITOLO 5_PATRIMONIO SOCIALE

- Art. 31 – Patrimonio sociale, fondo comune, contributi e contabilità.
- Art. 32 - Esercizio finanziario.

TITOLO 6_RAPPORTI CON EIDD

- Art. 33 – Partecipazione in EIDD
- Art. 34 – Rappresentanza e funzioni in EIDD.

TITOLO 7_NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione.
- Art. 36 - Rinvio

TITOLO 1 _COSTITUZIONE, SCOPI SOCI E ASSOCIATI.

Art. 1 - Costituzione e sede.

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "DESIGN FOR ALL ITALIA".

1.2. Non è fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Milano.

1.4. L'Associazione è Member Organisation italiana dell'EIDD–Design for All Europe (infra chiamata anche semplicemente (EIDD), di cui riconosce gli statuti e gli scopi, come riportato nel titolo 6 del presente Statuto.

1.5. L'Associazione può costituire nel territorio italiano, su proposta del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi associativi e per servire i migliori interessi dell'Associazione medesima, una o più sezioni, filiali, sedi operative e/o sezioni periferiche, non munite di rappresentanza stabile.

1.6. L'attività dell'Associazione comporta le conseguenti assunzioni di diritti e d'obblighi, per l'Associazione stessa e per i soci.

Art. 2 – Tutela del Nome e del Marchio.

Il Nome e il Marchio dell'Associazione sono coperti da copyright©. Si possono usare unicamente con il permesso del Consiglio Direttivo e in maniera da esso stabilita. Ogni socio può rendere pubblico - anche nella sua attività professionale - la sua condizione di membro dell'Associazione. Ciononostante, il socio che abusi del Nome o del Marchio dell'Associazione, specie se per proprio tornaconto personale, può essere fatto decadere da socio secondo le modalità previste dagli art. 8 e art. 9.

Art. 3 – Scopi e attività.

3.1. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro e promuove le proprie finalità ai vari livelli, locale, regionale, nazionale e internazionale.

3.2. L'Associazione, ha per finalità di promuovere, diffondere e comunicare nella società la teoria e la pratica del "Design for All" (d'ora innanzi in sigla DfA) come strumento di valorizzazione della diversità, dell'uguaglianza e dell'inclusione sociale, contribuendo al generale miglioramento delle condizioni di vita, individuali e collettive, e dell'ambiente.

3.3. L'Associazione ha inoltre lo scopo di svolgere le seguenti funzioni:

- a) collaborare con Istituti Nazionali e Stranieri con interessi ed obiettivi simili o con Organizzazioni associative analoghe e, se del caso, aderire alle stesse;
- b) aderire e partecipare ai programmi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni nazionali e internazionali in favore dell'inclusione sociale, della diversità umana e dell'uguaglianza;
- c) promuovere, comunicare e diffondere la teoria e la pratica del DfA per e con le parti interessate, per esempio le persone disabili e/o anziane, il governo italiano, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici e privati, i progettisti, i professionisti e le loro associazioni, l'opinione pubblica in generale;
- d) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'inclusione sociale;
- e) intraprendere, direttamente o indirettamente, studi e diffondere informazioni ed esempi di buone pratiche di DfA;
- f) organizzare, direttamente o indirettamente, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione;
- g) provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla consulenza riferiti al DfA, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi, nonchè realizzando tutte le iniziative che possano essere di interesse comune per gli associati con particolare riferimento agli scopi indicati;
- h) promuovere progetti DfA al livello nazionale italiano;
- i) organizzare corsi e seminari per professionisti e studenti, altri gruppi professionali e non professionali e per le parti interessate all'inclusione sociale;
- l) organizzare incontri nazionali ed internazionali per progettisti, utenti, professionisti, associazioni, enti e altre parti interessate a favorire lo scambio di esperienze e migliorare gli standards generali;
- m) patrocinare e organizzare concorsi e premi di design divulgandone i risultati;
- n) patrocinare e organizzare mostre, pubblicare e distribuire informazioni ed ogni altra documentazione

inerente l'attività dell'Associazione.

3.3 Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e/o fidejussorie a sostegno delle attività dirette e/o indirette.

3.4. L'Associazione può intraprendere qualsiasi attività conforme ai propri scopi ed in particolare potrà:

- a) istituire e mantenere contatti con le istituzioni pubbliche, con gli organismi rappresentativi dei più significativi fornitori di servizi orientati all'inclusione sociale, con i centro di formazione superiore e di ricerca, nonché con il mondo dell'impresa in generale;
- b) effettuare studi e ricerche sui vari aspetti del design, del DfA, e del design per l'inclusione, con le relative ricadute sociali, economiche e culturali;
- c) promuovere incarichi di architettura, di industrial design in tutte le sue declinazioni (graphic, interior, product, service, etc.) nell'ambito del Governo Italiano, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dell'amministrazione pubblica, nonché dell'industria, di enti pubblici e privati e di persone;
- d) usufruire di commissioni e/o gruppi di designer o di altri professionisti o enti pubblici o privati, per intraprendere attività ed iniziative a nome dell'Associazione;
- e) impegnarsi attivamente per trovare finanziamenti al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
- f) aprire conti bancari, prestare e prendere in prestito denaro e concludere contratti per l'esecuzione di lavori e/o progetti;
- g) creare, mantenere, aggiornare e amministrare una banca dati nazionale italiana sul DfA, che avrà la forma di un sito web o di pubblicazioni, in qualsiasi forma mediatica nuova o convenzionale;
- h) perseguire ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati della sua attività.

Art. 4 – Soci.

4.1 Gli aderenti all'Associazione si denominano "Soci". Il numero dei soci è illimitato.

Non può essere socio chi abbia comunque interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione. I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori, onorari e professionali.

Il Segretario dell'Associazione riporta ed aggiorna i nominativi di tutti i soci, con le rispettive qualifiche (ordinario, sostenitore, onorario e professionale) nell' Elenco dei Soci, che attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dei soci all'Associazione.

4.2 Possono essere soci ordinari dell'Associazione progettisti ed altre figure professionali che parteciperanno attivamente al lavoro dell'Associazione, nonché persone fisiche che sosterranno i suoi obiettivi ed attività, o che saranno comunque interessati alla divulgazione, alla diffusione, alla valorizzazione del DfA e che verseranno ogni anno le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari devono avere nazionalità o residenza o, in ogni caso, esercitare l'attività nel territorio italiano. L'adesione dei soci ordinari avviene con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e riportate sul Regolamento.

4.3. Possono essere soci sostenitori dell'Associazione, le associazioni, le scuole, le fondazioni, le aziende e gli enti, pubblici e privati, che contribuiscono con elargizioni, donazioni o con lo svolgimento d'attività, alla promozione dell'Associazione stessa. La qualifica di socio sostenitore si ottiene a fronte del versamento di una quota annuale minima stabilita dal Consiglio Direttivo, e secondo le modalità riportate sul Regolamento. I soci sostenitori sono rappresentati nell'Associazione dal loro legale rappresentante o da un suo delegato, previa opportuna comunicazione scritta. In tal caso il delegato assume a tutti gli effetti diritti e doveri dei soci ordinari.

Si precisa, però, che le eventuali erogazioni e/o contributi di stranieri o cittadini, di enti pubblici o privati ed associazioni, eseguiti a favore dell'Associazione e costituenti entrate della stessa, non determinano di per sé stessi l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori, della qualità di socio sostenitore dell'Associazione.

4.4. Possono essere soci professionali dell'Associazione soci già iscritti come ordinari che dimostrino di avere adeguata formazione ed essere attivi nella realizzazione di interventi DfA. In particolare, chi può vantare dei crediti formativi maturati attraverso degli specifici corsi DfA riconosciuti dall'Associazione, può

essere “socio formato in DfA”, che rappresenta una credenziale significativa per diventare “Socio Professionale”.

Potranno essere soci professionali tutti coloro (persone fisiche) che hanno promosso e orientato in senso DfA progetti e realizzazioni, promosso concorsi DfA e promosso l’orientamento DfA di enti e società.

Per diventare soci professionali, i soci ordinari dovranno fare domanda al Presidente, corredata dalla documentazione comprovante la propria attività nel campo DfA o i corsi di studi specialistici effettuati.

L’accoglimento delle domande documentate sarà effettuato in base alle modalità riportate sul Regolamento. I soci professionali che avranno versato annualmente le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo, potranno fregiarsi del titolo “Socio professionale DfA” ed utilizzare l’apposito logo DfA Italia nei modi consentiti riportati sul Regolamento.

4.5. Possono essere soci onorari dell’Associazione: le personalità italiane e straniere del mondo della progettazione, della cultura, dell’arte, delle professioni, le aziende e istituzioni, le associazioni che hanno come scopo la promozione della cultura del progetto inclusivo e delle attività ad esso collegate; gli enti, le scuole, le fondazioni pubbliche e private, che svolgono attività di formazione, studio o tutela del progetto orientato alla valorizzazione della diversità umana, dell’uguaglianza, dell’inclusione sociale e della tutela ambientale e sulle tematiche ad essi collegate nei campi della pianificazione territoriale, dell’architettura e del design; le aziende che svolgono, attività di intervento sul territorio o di produzione di oggetti, sistemi o componenti con particolare attenzione alla qualità DfA.

4.6. I soci sostenitori e onorari possono partecipare alle Assemblee Generali, ma senza diritto di voto. Inoltre, non sono eleggibili alle cariche sociali. Il ruolo di socio onorario comunque non preclude la possibilità di associarsi anche come socio ordinario, assumendone nel qual caso tutti i diritti e doveri.

Art. 5 - Durata del rapporto associativo.

5.1. L’iscrizione del socio ordinario, sostenitore e professionale vale per un anno e s’intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio stesso formale atto di recesso (dimissioni).

5.2. Ai soli effetti della partecipazione attiva all’Associazione dei nuovi soci, il periodo d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.

5.3. Per i soci iscritti dopo il 1° (primo) settembre il periodo d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell’anno successivo.

5.4. E’ consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto il Consiglio Direttivo con lettera raccomandata inviata al Segretario.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l’anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

5.5. L’esclusione del socio dall’Associazione può essere deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all’interessato, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti che ne avevano consentito l’ammissione;
- b) impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Associazione o negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati;
- c) aver arrecato danno morale o materiale all’Associazione;
- d) mancata corresponsione della quota associativa entro i termini statutari, e comunque non oltre due anni consecutivi di mancato pagamento della quota associativa;
- e) violazione delle norme statutarie;
- f) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- g) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico;
- h) svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione. In questo ultimo caso l’Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’esclusione comporta l’immediata cessazione del rapporto fra associato e Associazione e va comunicata all’interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dall’Assemblea, è ammesso ricorso al Collegio dei Pro-

biviri, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera, salva restando comunque la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

Il segretario provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'Elenco dei Soci.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci.

6.1. I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.2. Ciascun socio è tenuto a versare, all'Associazione medesima, la quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In mancanza, la quota associativa si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.

Detta quota, se trattasi di nuovo socio, deve essere versata al momento dell'ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, salvo quanto sopra stabilito, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, non trasmissibili, nè rivalutabili.

Tutti i soci, purché in regola con il versamento delle quote associative e maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

6.3. Il socio ha l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti approvati in base alle norme statutarie, d'impegnarsi per attuare le direttive impartite dagli organi dell'Associazione e di porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in conseguenza della sua appartenenza alla medesima.

Il socio s'impegna, inoltre:

- a) a escludere tassativamente la sua partecipazione ad associazioni o altri organismi costituiti per scopi in contrasto a quelli perseguiti dall'Associazione;
- b) a versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità approvate e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo;
- c) a promuovere l'Associazione presso tutte le sedi opportune, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali;
- d) a promuovere l'adesione all'Associazione, da parte di coloro che hanno titolo per esservi ammessi;
- e) a segnalare agli organismi locali o nazionali tutte le informazioni utili all'attività e al successo dell'Associazione.

6.4. Il socio che acquisisce un lavoro grazie alla segnalazione da parte dell'Associazione è invitato a riconoscere all'Associazione stessa la copertura delle spese di segreteria dalla medesima sostenute, oltre ad una provvigione il cui ammontare è definito nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 7 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statuari.

7.1. Nel caso di violazione degli obblighi statuari, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- a) ammonizione verbale, comunicata dal Presidente;
- b) censura scritta, del Presidente;
- c) sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata per morosità dal Presidente, salvo ratifica dell'Assemblea competente a deliberare l'esclusione;
- d) sospensione dalla carica associativa e/o dai servizi, deliberata dal Presidente, sentiti il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea competente a deliberare l'esclusione;
- e) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze associative, salva ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'espulsione secondo quanto sopra stabilito.
- f) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, salva ratifica dell'Assemblea competente a deliberare l'espulsione secondo quanto sopra stabilito.

7.2. La sospensione dai servizi non esonera in alcun caso il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi.

7.3. Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento; la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento stesso.

Art. 8 - Perdita della condizione di socio.

La condizione di socio cessa:

- a) per recesso volontario, ai termini dell'art. 5.4;
- b) per morosità protratta, ai sensi dell'art. 5.5;
- c) per perdita del requisito concernente l'attività svolta ai sensi dell'art. 4;
- d) per cessazione dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 4;
- e) per espulsione, ai termini dell'art. 7.

E' sempre necessaria la ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'esclusione secondo quanto sopra stabilito.

TITOLO 2_ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E RAPPRESENTANZA GENERALE.

Art. 9 - Organi dell'Associazione.

L'Associazione è articolata nei seguenti organi:

- Assemblea Generale;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Responsabile della comunicazione;
- Gruppi di lavoro;
- Collegio dei Probiviri;
- Revisore dei Conti.

Art. 10 - Assemblea Generale: composizione e convocazione.

10.1. L'Assemblea Generale, composta da tutti i soci, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, su Delibera del Consiglio Direttivo, in via Ordinaria almeno una volta all'anno entro il primo giugno, e in via Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto della totalità dei soci.

10.2. L'Assemblea Generale in via ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, anche in via telematica, o rappresentata almeno la metà dei soci.

10.3. L'Assemblea Generale si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, in via ordinaria, quando sia presente, anche in via telematica, o rappresentato almeno un quarto dei soci.

10.4. In sessione Straordinaria L'Assemblea Generale sarà validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando siano presenti, anche in via telematica, o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto.

10.5. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima a mezzo posta anche elettronica o, per motivi di urgenza, almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo oltre dieci giorni dalla prima.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia stata presentata da un quarto dei soci ai sensi dell'art. 10.1, la riunione deve essere convocata dal Presidente, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta dei rappresentanti di almeno un quarto dei soci ordinari rappresentati nell'assemblea.

Art. 11 - Assemblea Generale: voti e deleghe.

11.1. In sede di Assemblea Generale, ogni socio presente non potrà avere più di due deleghe e dovrà essere in regola con il versamento delle quote sociali.

11.2. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea Generale da un proprio delegato, mediante apposita delega scritta, purché in regola con il versamento della quota associativa.

11.3. Spetta al Segretario dell'Assemblea Generale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, nonché di far rispettare le modalità di votazione.

Art. 12 - Assemblea Generale: deliberazioni e modalità di votazione.

12.1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'assemblea Generale nomina un Segretario.

12.2. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

12.3. Della validità delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà accertarsi il Presidente dell'Assemblea. Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per la nomina dei componenti degli Organi dell'Associazione, che si fanno sempre a scrutinio segreto, salvo che vi si opponga più di un terzo degli associati presenti o rappresentati.

12.4. Salvo diverso accordo dei soci, per l'elezione degli organi collegiali il voto deve essere espresso sulla base della presentazione, nel corso stesso della seduta, delle singole candidature o, in alternativa, di liste definite di candidati; nella prima eventualità, in caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano di età.

12.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti.

In sessione Straordinaria le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente, sono valide se approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di più dei due terzi dei soci dell'Associazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole di più della metà dei voti dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, secondo quanto stabilito dal presente statuto, sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi e con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del C.C. (cioè voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione).

12.6. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, redatto a cura del Segretario dell'Assemblea e sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dallo stesso Segretario.

Art. 13 - Assemblea Generale: funzioni.

Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere ogni due anni il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 14;

b) determinare le direttive generali dell'attività dell'Associazione, sentita la relazione annuale del Presidente;

c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;

d) ratificare la determinazione dell'ammontare delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare, in sede Straordinaria, sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio e su ogni altra materia riservata dallo Statuto e dalla Legge alla competenza dell'Assemblea in sede Straordinaria;

f) deliberare sull'adesione ad altri organismi rappresentativi nazionali ed internazionali;

g) eleggere i probiviri, previsti dall' art. 22, e il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione, durata delle cariche e convocazione.

14.1. L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, che ne determina anche il numero, tra i Soci.

Nel corso della prima riunione successiva all'Assemblea Generale che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto o palese e per elezioni successive, il Presidente e il Vicepresidente, che sono

anche Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile delle comunicazioni, che restano in carica per la durata biennale del Consiglio stesso.

Gli eventuali altri membri del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di due (per un totale di sette), ne fanno parte con il ruolo di Consigliere.

14.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono far parte del Consiglio Direttivo.

14.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal Segretario o dal Tesoriere in questo ordine e, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

14.4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario, sentito il Presidente, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro i successivi dieci giorni. La metà dei componenti del Consiglio Direttivo può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

14.5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, anche in teleconferenza. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo risulti assente per tre volte consecutive dalle riunioni, senza che il Direttivo stesso ne constati la valida giustificazione, il componente stesso può essere dichiarato decaduto, con votazione del Consiglio Direttivo, il quale procede, seduta stante, alla cooptazione di un altro componente tra i non eletti delle ultime elezioni. In tal caso il ruolo svolto dal componente decaduto dovrebbe essere preferibilmente svolto dal nuovo componente, o in alternativa da un altro componente, procedendo ad una nuova ripartizione dei ruoli.

14.6. La convocazione deve avvenire a mezzo posta elettronica, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto siano dotati delle necessarie tecnologie.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: deliberazioni e modalità di votazione.

15.1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; non si tiene conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; negli altri casi, la proposta deve intendersi respinta;

15.2. Per l'elezione di organi collegiali, il voto è relativo a persone e, se richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, è effettuato a scrutinio segreto, altrimenti in modo palese. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano d'età. Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio.

15.3. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: funzioni.

Al Consiglio Direttivo spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione (salvi quelli attribuiti all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto), la predisposizione dei programmi dell'Associazione per le azioni a medio e lungo termine e la determinazione delle azioni a breve termine.

16.1. Il Consiglio Direttivo svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della gestione dell'Associazione in esecuzione delle direttive dell'Assemblea Generale, cui risponde delle proprie azioni;
- b) delibera sulle modalità di realizzazione delle decisioni di linea politica prese dall'Assemblea Generale, determinando e controllando le responsabilità operative del Comitato Esecutivo.
- c) approva l'articolazione della struttura organizzativa e delibera, su proposta del Presidente, l'assunzione ed il licenziamento del personale, di cui al Titolo 04 del presente Statuto;
- d) ratifica eventuali provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- e) delibera su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame dal Presidente.

16.2. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire la sede della segreteria operativa;

- b) designare tra i propri soci i delegati che rappresentano l'Associazione presso EIDD-Design for All Europe, nonché presso le altre Associazioni o Enti che lo richiedano;
 - c) predisporre i programmi per l'azione dell'Associazione a medio e lungo termine da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;
 - e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
 - f) nominare comitati tecnico-consultivi ed affidare specifici incarichi direttivi;
 - g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - h) sottoporre all'Assemblea dei Soci, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai Soci e le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 - i) curare e controllare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - l) determinare le quote associative, dovuta, in sede di iscrizione, dai nuovi soci, ovvero, annualmente, dai soci già iscritti, ed occorrenti al funzionamento dell'Associazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
 - m) proporre i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - n) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria, compresa la richiesta di affidamenti al sistema bancario e/o assicurativo ed il rilascio delle garanzie accessorie;
 - o) stabilire l'entità di eventuali diarie da riconoscere a coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono l'attività in forza di specifiche deleghe;
 - p) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione, del quale all'art. 31.2, e determinarne le funzioni ed i poteri;
 - q) dotare l'Associazione di un Regolamento per il proprio funzionamento e approvare i regolamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale dell'Associazione;
 - r) Nominare la commissione per l'assegnazione dei "Marchi di Qualità DfA", nonché approvarne le proposte;
 - s) adottare, i provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 7.1, commi d, e, f;
 - t) deliberare su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal Presidente; deliberare, insomma, su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.
- Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i relativi poteri ed è autorizzato ad assumere il Segretario, nonché il personale dipendente per il normale funzionamento dell'Associazione ed a fissare gli emolumenti.

Art. 17 - Presidente: elezione e funzioni.

17.1. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

17.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento dell'Associazione stessa e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa.

17.3. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

17.4. Spetta al Presidente:

- a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, sindacale, economica, culturale, amministrativa e giudiziaria;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) esercitare, in caso di urgenza e in seguito alla eventuale invalidità delle sedute del Consiglio Direttivo, per mancanza del numero legale, i poteri del Consiglio stesso, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratificazione nella prima riunione degli organismi medesimi;
- e) stabilire la sede della segreteria operativa;
- f) comminare le sanzioni di cui all'art. 7;
- g) proporre al Consiglio Direttivo le assunzioni ed i licenziamenti dei dirigenti.

Art. 18 - Vicepresidente.

18.1 Il Vicepresidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

18.2 Il Presidente può affidare al Vicepresidente deleghe per temi o azioni specifici.

18.3 Il Vicepresidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 19 - Segretario.

19.1. Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare alla gestione dell'Associazione.

19.2. Il Segretario sovrintende alla tenuta dell'Elenco dei Soci, alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento dell'Associazione.

19.3. Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 20 - Tesoriere.

20.1. Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea, per collaborare alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

20.2. Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione.

20.3. Il Tesoriere cura i rapporti bancari e assicura il regolare flusso dei mezzi finanziari.

20.4. Il Tesoriere cura la ricerca e la raccolta dei finanziamenti.

20.5. Il Tesoriere predisporre i bilanci consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.

20.6. Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 21 - Responsabile della comunicazione.

21.1. Il Responsabile della comunicazione cura le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione, con particolare riferimento al sito web e al notiziario dell'Associazione, garantendone la conformità ai principi di buona progettazione espressi dall'Associazione.

21.2. Il Responsabile della comunicazione cura le apparizioni pubbliche dell'Associazione e la sua immagine coordinata.

21.3. Il Responsabile della comunicazione lavora a stretto contatto con i Responsabili della Comunicazione di EIDD-Design for All Europe e degli altri organismi di cui l'Associazione fa parte.

Art. 22 - Gruppi di Lavoro.

Qualora le attività dell'Associazione richiedano da parte dei soci un impegno particolarmente oneroso, in termine di tempi o di costi, il Consiglio Direttivo redige, in funzione anche della disponibilità finanziaria, un progetto di costituzione di gruppi di lavoro.

22.1. A ciascun gruppo di lavoro viene affidato un incarico preciso, definendo modalità e tempi del lavoro.

22.2. Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, prevedere un rimborso spese per il gruppo di lavoro, a copertura delle spese vive e a simbolico indennizzo del tempo impiegato.

22.3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità dell'indennizzo per ora di lavoro. I membri del gruppo di lavoro sono tenuti a presentare un resoconto delle spese, documentate, e delle ore di lavoro impiegate. In alternativa, il Consiglio Direttivo può decidere di stanziare un budget fisso per uno specifico gruppo di lavoro.

Art. 23 - Collegio dei probiviri: composizione e funzioni.

23.1. Il Collegio dei probiviri è costituito da due componenti effettivi. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i soci ordinari; durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di un biennio consecutivo.

23.2. Il collegio dei probiviri è ritualmente costituito con la presenza dei suoi due componenti.

23.3. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

23.4. Il Collegio dei probiviri opera e si pronuncia "pro bono et pacis" in base alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.

23.5. Spetta al Collegio dei probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgono nell'interpretazione del presente Statuto o nella sua pratica attuazione, nonché

la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al suo giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

23.6. E' in particolare affidato al collegio dei probiviri:

- l'esame dei ricorsi presentati, avverso l'accoglimento della domanda di iscrizione;
- l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 7.3;
- la cognizione e la composizione delle divergenze insorte all'interno dell'Associazione;
- la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza, con particolare riferimento all'art. 27.

23.7. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili, salva diversa disposizione di legge.

23.8. Per ogni questione loro deferita e nell'esecuzione in genere della prevista attività, il collegio determina di volta in volta la procedura alla quale attenersi.

23.9. Per ogni questione loro deferita, i probiviri nominano al proprio interno un Presidente, che assume anche il ruolo d'istruttore della pratica.

Art. 24 - Revisore dei Conti

24.1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea dei soci, anche tra persone non socie, purchè di adeguata professionalità tecnica. Qualora il Revisore venga nominato tra persone non socie, l'eventuale compenso dello stesso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

24.2. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

24.3. Il Revisore dei Conti dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

24.4. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Ad esso spettano, in quanto compatibili, i compiti e le attribuzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

24.5. I Revisori dei Conti può assistere, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo, in particolare a quelle relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a quelle dell'Assemblea relative all'approvazione dei documenti da ultimo citati.

TITOLO 3_NORME RELATIVE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE.

Art. 25 – Gratuità delle cariche.

25.1. L'assunzione e l'esercizio di tutte le cariche dell'Associazione non comporta l'attribuzione di alcun compenso.

25.2. L'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa le spese vive sostenute da coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono compiti in forza di specifiche deleghe. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare la corresponsione di diarie, ai sensi dell'art. 16.2.

Art. 26 - Cariche elettive.

26.1. Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da soci ordinari, i quali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del presente Statuto e secondo i criteri dettati da apposito Regolamento a ciò predisposto dal Consiglio Direttivo, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

26.2. L'accesso alle cariche elettive e associative è condizionato alla regolarità dell'iscrizione del socio.

Art. 27 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.

27.1. Coloro i quali ricoprono cariche elettive e che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni indette, previa diffida scritta del Presidente o del Vicepresidente, possono essere dichiarati decaduti dalla carica, e non sono immediatamente rieleggibili.

27.2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro i quali rivestono una carica, comparabile a quella dell'Associazione o in qualche modo con la stessa interagente, in associazioni, istitu-

zioni che perseguono finalità simili; sono altresì non eleggibili coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con le delibere dell'Associazione.

27.3. La decadenza viene pronunciata dal Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni, previa delibera del Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente, o il Vicepresidente, sottopone al Consiglio i nominativi da dichiarare decaduti e quelli da cooptare per la sostituzione.

Art. 28 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri.

28.1. Qualora, nel periodo di carica, il Presidente dell'Associazione venga a mancare o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o incorra nella previsione di cui all'art. 7 dello Statuto, è immediatamente sostituito dal Vicepresidente;

28.2. In ogni caso i competenti organi devono procedere alla sua sostituzione entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni e con le modalità previste nel presente Statuto.

28.3 Nel caso in cui il Vicepresidente dell'Associazione venga a mancare nel corso del suo mandato, il Presidente nomina il suo sostituto, sentito il Consiglio Direttivo.

28.4. La sostituzione degli altri componenti degli organi associativi avviene mediante cooptazione del primo dei non eletti, preferendo il più anziano d'età nei casi di parità di voto, e qualora non sussistessero non eletti, mediante cooptazione deliberata dall'organismo stesso.

28.5. I nuovi eletti, comunque, durano in carica solo fino alla naturale scadenza del mandato in corso. La nomina dei Consiglieri deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci. I Consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti. In caso del venir meno della maggioranza dei membri eletti, si procederà ad indire nuove elezioni che rinnovino il Consiglio Direttivo integralmente.

TITOLO 4_UFFICI, DIRETTORE GENERALE E PERSONALE.

Art. 29 – Uffici e Direttore Generale.

29.1. Per l'assolvimento dei compiti statutari, l'Associazione può disporre di uffici operativi centrali e periferici e assumere il relativo personale, che fa capo ad un Direttore Generale, il quale, sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente e del Segretario, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

29.2. Il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente, gli organi ed i vari organismi associativi e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute;
- b) predispone, congiuntamente al Tesoriere, i bilanci consuntivo e di previsione, da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione;
- c) cura la redazione, congiuntamente al Segretario, dei verbali delle sedute;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale;
- e) propone l'articolazione della struttura organizzativa;
- f) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
- g) organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile;
- h) stabilisce e risolve, sentito il Presidente, il rapporto di lavoro con il personale, ad eccezione dei dirigenti, e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti;
- i) propone il trattamento economico e normativo del personale ed è investito di potere disciplinare ed ordinatorio.

Art. 30 - Regolamenti per il personale.

I regolamenti normativo, previdenziale ed assistenziale relativi al personale dell'Associazione devono essere approvati dal Consiglio, a norma dell'art. 16.

TITOLO 5_PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 31 - Patrimonio sociale, fondo comune, contributi e contabilità.

31.1. Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'iscrizione e associative, dai contributi associativi ordinari ed integrativi;
- b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.

31.2. E' in facoltà dell'Assemblea dei Soci deliberare l'introduzione di contributi addizionali, diretti a finanziare finalità ulteriori rispetto a quelle cui è diretto il contributo ordinario, purché compatibili con lo schema dei ruoli e delle prestazioni del sistema organizzativo.

31.3. All'accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi di cui ai punti 1, 2 e 5 del presente articolo può provvedersi mediante una tesoreria istituita presso l'Associazione.

31.4. Il piano dei conti ed il bilancio verranno predisposti secondo lo schema statutario e le norme vigenti.

31.5. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

31.6. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

31.7. La cessazione della condizione di socio non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

Art. 32 - Esercizio finanziario.

32.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, esaminati dal consiglio direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, possibilmente entro il 30 (trenta) giugno d'ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

32.3. Gli elementi contabili di cui al presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

TITOLO 06_RAPPORTI CON EIDD.

Art. 33 - Partecipazione in EIDD.

L'Associazione è Member Organisation italiana dell'EIDD - Design for All Europe. Per questo motivo, partecipa a pieno titolo e attivamente ai lavori ed alle attività dell'EIDD, contribuendone concretamente al raggiungimento degli scopi. L'associazione inoltre collabora attivamente all'organizzazione di riunioni, iniziative, eventi ecc. di livello internazionale dell'EIDD che abbiano luogo in Italia. Nel caso in cui l'Associazione non possa collaborare in queste iniziative internazionali dell'EIDD per motivi di forza maggiore, farà comunque il possibile per facilitarne l'esecuzione.

Art. 34 - Rappresentanza e funzioni in EIDD.

34.1. L'Associazione è rappresentata nella General Assembly e nelle eventuali altre adunanze delle Member Organization dell'EIDD da un Delegato, nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 16.2 dello Statuto;

34.2. Le responsabilità del Delegato in EIDD sono:

- a) presenziare alla General Assembly e alle eventuali altre adunanze delle Member Organization EIDD e darvi un rapporto accurato, previamente concordato con il Consiglio, sulle attività e sui programmi dell'Associazione;
- b) presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ove viene convocato, e darvi un rapporto accurato sui programmi e sulle attività dell'EIDD;
- c) ricevere e far tradurre in italiano i punti salienti dei verbali delle Assemblee Generali dell'EIDD, perché i soci dell'Associazione possano essere tutti ben informati;
- d) ricevere e far tradurre in italiano le Dichiarazioni, Atti Finali e altre pubblicazioni politiche dell'EIDD, per

favorirne la diffusione tra i soci dell'Associazione e tra il grande pubblico italiano;
e) in ogni momento assicurare il mantenimento della buona immagine dell'Associazione in seno all'EIDD;
f) mantenere il massimo riserbo nei rapporti riservati tra l'Associazione ed EIDD;
g) mantenere un archivio completo della documentazione relativa ai rapporti tra l'Associazione ed EIDD, darne libera e completa visione ai membri del Consiglio Direttivo a semplice richiesta e passarlo al prossimo incaricato senza nulla togliere o tralasciare.

34.3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio del Delegato in EIDD per la presenza nella General Assembly e nelle eventuali altre adunanze delle Member Organization EIDD sono coperte dall'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Delegato in EIDD ha l'obbligo di ridurre al massimo le spese.

TITOLO 07_NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione.

35.1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, le eventuali attività residue, detratte le spese di liquidazione ed il pagamento di eventuali debiti, devono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

35.2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo a quale altra Associazione o a quali fini di pubblica utilità debbano essere destinate le attività residue.

35.3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 35.1 e 35.2. trovano applicazione fatte salve diverse imposizioni di legge.

Art. 36 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

In Pescara, 08.09.2015